

11 LUGLIO 2024 |

Civile e processo

Tribunale di Nocera Inferiore: improcedibilità dell'azione in caso di mediazione svolta dall'avvocato senza procura speciale

di La Redazione

Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore, la parte può farsi sostituire dal difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione purché dotato di apposita procura sostanziale.

LA QUESTIONE: *La partecipazione alla mediazione per il tramite del proprio avvocato è idonea a ritenere realizzata la condizione di procedibilità?*

L'attore

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la controparte al fine di ottenere la restituzione della somma richiesta.

Il convenuto

Costituendosi in giudizio, parte convenuta e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

La soluzione del giudice

Osserva il giudice che non era stata realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all'art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010. Difatti, chi intende agire, cioè l'attore deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile. Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice aveva partecipato alla mediazione per il tramite del proprio difensore non munito di procura speciale, al pari della parte convenuta. Tuttavia, la partecipazione alla mediazione per il tramite del proprio avvocato non è idonea a ritenere realizzata la condizione di procedibilità, poiché la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la partecipazione alla procedura di mediazione - per poter essere effettiva ed efficace - deve avvenire personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale sostanziale. Ne discende che ove all'incontro di mediazione partecipi il difensore di una delle parti in forza della rituale procura alle liti che il cliente gli ha rilasciato, tale modalità va ricondotta nell'ipotesi di mancata partecipazione. Pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile.

IL PROVVEDIMENTO

Tribunale di Nocera Inferiore, 10 luglio 2024, n. 1708

